

Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Progetto di legge

"TESTO UNICO IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI"

Art. 1 Finalità

La presente legge ha lo scopo di disciplinare l'acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto, il commercio, l'importazione, l'esportazione la riparazione, la demilitarizzazione e la disattivazione delle armi, dei relativi accessori, delle munizioni, degli articoli pirotecnici e degli esplosivi, stabilendo un livello elevato di protezione della salute e sicurezza pubblica, dell'incolumità dei consumatori e della tutela ambientale.

Art. 2 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente testo unico in materia di armi ed articoli pirotecnici non si applicano:

- a) alle forze di polizia sia militari che civili e alle Guardie Ecologiche;
- b) alle Forze Armate della Repubblica di San Marino;
- c) agli articoli pirotecnici destinati all'utilizzo delle forze armate e forze di polizia;
- d) agli articoli pirotecnici impiegati nell'industria aeronautica e spaziale, agli articoli pirotecnici destinati all'equipaggiamento marittimo;
- e) ai fuochi artificiali utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti dallo stesso o suoi dipendenti qualificati autorizzato ad operare nel proprio Paese di provenienza
- f) alle capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli CE del tipo.

Art. 3 Definizioni generali

Ai sensi della presente legge si intendono per armi:

- a) qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione che segue all'art. 4;
- b) le bombe di qualunque tipo e qualsiasi congegno contenente sostanze esplodenti, incendiarie, gas asfissianti o sostanze tossiche, siano essi d'impiego militare che di circostanza;
- c) le armi da sparo che utilizzano la forza propulsiva di aria o gas compressi o di altre forme di energia ideate per la propulsione dei proiettili attraverso una canna;
- d) tutte le armi proprie cioè quegli strumenti da punta, da taglio, da botta, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.

Non rientrano nella definizione di arma, le armi da fuoco disattivate in maniera definitiva e che non possono essere più riattivate.

CAPITOLO I LE ARMI DA FUOCO

Art. 4

Arma da fuoco

Si intende per "arma da fuoco" qualsiasi arma portatile a canna progettata per lanciare proiettili, utilizzando la forza propulsiva di un combustibile propellente meglio denominato carica di lancio.

Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato in arma da fuoco se per le caratteristiche tecnologiche ossia struttura meccanica e qualità dei materiali, può essere trasformato al fine di espellere un colpo.

Art. 5

Armi da fuoco e parti delle stesse vietate

Sono vietate la detenzione, il trasporto, il porto, la vendita e l'acquisto:

- a) delle armi a funzionamento automatico meglio denominate "a raffica";
- b) delle armi non individuali;
- c) dei dispositivi di lancio per uso militare;
- d) delle bombe di qualunque tipo e qualsiasi congegno contenente sostanze esplodenti, incendiarie, gas asfissianti o sostanze tossiche, siano essi d'impiego militare che di circostanza;
- e) delle armi modificate od alterate nelle caratteristiche funzionali e dimensionali;
- f) delle armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto salvo quelle di interesse storico-artistico così qualificate dalla Commissione Tecnica Armi;
- g) delle armi prive dei prescritti marchi e contrassegni identificativi di cui all'articolo 12 della presente legge;
- h) dei dispositivi progettati e costruiti per attenuare il rumore prodotto dallo sparo di un'arma da fuoco.

Art. 6

Armi da fuoco corte e lunghe

Si definisce arma da fuoco corta un'arma da fuoco la cui lunghezza di canna è inferiore a 30 cm oppure la cui lunghezza totale non superi i 60 cm. Qualsiasi altra arma da fuoco che eccede le precitate dimensioni è definita arma da fuoco lunga.

Art. 7

Parte di arma da fuoco

Per "parte di arma" si intende qualsiasi elemento specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento. Rientrano nell'ipotesi la canna, l'otturatore o il blocco di culatta meglio denominato "bascula", il fusto meglio denominato "carcassa", la culatta-otturatore, il tamburo.

Sono equiparati alle parti di arma i dispositivi progettati e costruiti per attenuare il rumore prodotto dallo sparo di un'arma da fuoco.

Parte essenziale di arma da fuoco

Per "parte essenziale di arma" si intende il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a fare parte.

Art. 9

Armi demilitarizzate e disattivate

Per demilitarizzazione s'intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma da guerra è trasformata in un'arma per impieghi civili.

Per disattivazione si intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma da fuoco è resa inerte in maniera irreversibile e permanente.

L'intervento tecnico di demilitarizzazione e disattivazione deve essere eseguito da chi ha gli specifici requisiti professionali attestati dall'aver superato apposito esame dinnanzi alla Commissione Tecnica Armi.

Art. 10

Armi per uso scenico

Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con opportuni accorgimenti tecnici, sia occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile.

Le Armi per uso scenico devono essere in carico ad un armaiolo e il loro impiego deve effettuarsi sotto il controllo costante del suddetto armaiolo o suo delegato.

Art. 11

Alterazione di armi

Chiunque al fine di renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, altera le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma aumentandone la potenzialità offensiva, è punito con la prigionia da sei mesi a 3 anni o multa a giorni da 20 a 60 giorni.

Art. 12

Marcatura delle armi da fuoco

Su ciascuna arma da fuoco al momento della produzione deve essere riportato, in forma indelebile, su una parte essenziale, la cui mancanza renderebbe l'arma inutilizzabile: il nome del produttore, il paese o il luogo di produzione, il numero di matricola (con codice numerico o alfanumerico), l'anno di fabbricazione o un codice che renda possibile identificare l'anno di fabbricazione, il contrassegno che ne indica la punzonatura presso un banco di prova riconosciuto e qualsiasi altro contrassegno previsto dalla normativa vigente nel paese di produzione o distribuzione.

CAPITOLO II LE ALTRE ARMI

Art. 13

Regole generali

Archi, balestre, armi bianche, armi da sparo di ridotta potenzialità, fucili da pesca subacquea, strumenti da punta e da taglio sono di libera detenzione e possono essere portate fuori dalla propria abitazione solo da soggetti maggiori degli anni 18 e per giustificato motivo ossia per eventi di carattere sportivo o culturale-folkloristico in cui il soggetto portatore dell'arma sia un atleta o un figurante.

L'Ufficio Armi della Gendarmeria con apposita circolare identifica gli strumenti da punta e da taglio destinabili alla vendita.

Stanti le condizioni di cui al precedente comma, ai minori degli anni 18 è consentito l'uso delle armi e strumenti suddetti solo all'interno di zone attrezzate ed alla presenza di persona responsabile maggiore di anni 18.

È vietato portare fuori della propria abitazione: noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad apertura a molla di qualsiasi tipo meglio denominati "a *scatto*", shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "dissuasori elettronici".

Chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nei precedenti commi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o la multa a giorni di primo grado.

Il regime di vendita della armi di cui al precedente comma 1, è disciplinato dagli articoli 38 e 44 della presente legge.

Art. 14

Pistole di segnalazione, lanciarazzi e strumenti lancia siringhe

Le pistole e gli strumenti lanciarazzi di segnalazione per soccorso possono essere liberamente acquistate, trasportate e detenute da soggetti maggiori di anni 18 possessori di natanti o che svolgano attività di soccorso, alpino, civile, solo per lo specifico impiego cui sono destinate.

Sono equiparati alle pistole lanciarazzi gli strumenti lancia siringhe per impiego veterinario.

Al momento dell'acquisto è necessaria l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità e la registrazione dell'operazione, su apposito registro, da parte del negoziante.

Art. 15

Armi da sparo di ridotta potenzialità ed armi ad avancarica monocolpo

Sono armi da sparo di ridotta potenzialità quelle che sfruttano la forza propulsiva di aria compressa o gas in bombola e che sviluppano una energia non superiore a 7,5 Joule. Sono di libera vendita e detenzione, a soggetti maggiorenni. Al momento dell'acquisto è necessaria l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità e la registrazione dell'operazione, su apposito registro, da parte del negoziante.

Le armi da sparo che erogano energia superiore a 7,5 Joule sono equiparate alle armi da fuoco e pertanto sottoposte agli stessi obblighi di legge.

Le armi ad avancarica monocolpo sono equiparate alle armi da sparo di ridotta potenzialità e pertanto soggette al regime normativo di cui al comma 1.

Art. 16

Strumenti da gioco, armi a salve, riproduzioni inerti, air soft gun, paintball

Sono strumenti da gioco o da attività sportiva quelli destinati all'attività ludica o sportiva aventi forma di arma da fuoco o che ne costituiscono replica. Tutti gli strumenti da gioco o attività sportiva che sviluppano una energia compresa tra 0,50 e 7,5 Joule sono di libera vendita ai maggiori degli anni 18 e valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 13.

I negozzi di giocattoli possono vendere solo gli strumenti che sviluppano una energia non superiore a 1 Joule.

Le armi a salve e le riproduzioni inerti di armi da fuoco rientrano in questa categoria.

È consentito l'uso di strumenti da gioco del tipo *paintball*, che sparano proiettili riempiti con liquido inerte colorato, purché la velocità d'uscita del proiettile non sia superiore a 100 m/s. e purché il loro utilizzo avvenga presso strutture autorizzate dotate di apposita licenza.

Tutti gli strumenti indicati nel presente articolo possono essere trasportati fuori dalla propria abitazione solo per giustificato motivo ossia per essere usati nell'ambito di campi di gioco attrezzati o manifestazioni di carattere sportivo o culturale-folkloristico, autorizzate.

Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, quarto comma.

Art. 17

Bombolette antiaggressione del tipo OC

Sono classificati come strumenti di autodifesa di libera vendita e porto, le bombolette spray antiaggressione del tipo OC (*oleoresin caspicum*), che, mediante la forza di gas compressi o altri sistemi, lanciano un aerosol o una schiuma o un gel e che devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) contenuto massimo di prodotto 20 ml;
- b) concentrazione massima di sostanza attiva 10%, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5%;
- c) raggio massimo di azione metri 3;
- d) avere un idoneo sistema di sicure di trasporto che impedisca attivazioni accidentali;
- e) le sostanze contenute non devono essere infiammabili, corrosive, tossiche.

Gli strumenti di autodifesa conformi alle disposizioni di cui sopra sono di libera vendita a soggetti maggiori degli anni 18 previo obbligo di identificazione da parte del venditore o cedente dell'acquirente o del cessionario.

È vietata la vendita, l'acquisto, il porto e la detenzione di bombolette spray che impiegano come sostanza attiva CS e CN.

Tutti gli strumenti di autodifesa non conformi alle disposizioni di quest'articolo sono considerati armi idonee all'offesa della persona e pertanto ne è vietato il porto fuori dalla propria abitazione.

Divieto di Porto degli strumenti di autodifesa e di armi di ridotta potenzialità

È vietato portare gli strumenti di autodifesa, le armi da sparo di ridotta potenzialità, pistole e strumenti lanciarazzi, strumenti lancia siringhe, in pubbliche riunioni, in manifestazioni sportive e simili, salvo quanto previsto dagli articoli del presente Capitolo II.

Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, quarto comma.

CAPITOLO III LE MUNIZIONI

Art. 19 Definizioni

Per "munizione" si intende l'insieme della cartuccia adatta ad essere usata in un'arma da fuoco. La cartuccia si divide nei seguenti componenti: bossolo, innesco, carica di lancio, palla o pallottola o proiettile. Bossoli, inneschi, palle o pallottole o proiettili non sono sottoposti ad autorizzazioni della Gendarmeria.

Ai fini della presente legge la polvere da sparo è equiparata alle munizioni e pertanto sottoposta ad autorizzazione della Gendarmeria, l'acquisto è quindi riservato a soggetti in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta con conseguente l'obbligo di denuncia alla Gendarmeria.

Art. 20 Munizioni vietate

Sono vietati l'acquisto, la vendita e la detenzione delle munizioni autopropellenti e di quelle a pallottola perforante, incendiaria, tracciante, esplodente, a caricamento speciale con sostanze nocive, irritanti o tossiche.

Art. 21 Marcatura

Su ogni scatola di cartucce ossia su ogni confezione d'imballaggio minima, destinata alla vendita, deve essere apposto il nome del produttore, l'eventuale numero identificativo del lotto di produzione, il calibro ed il tipo di munizione, eventuale anno di produzione.

Art. 22 Disciplina sanzionatoria

È vietato, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, vendere armi e munizioni che siano privi della marcatura prevista dagli articoli 12 e 21 della presente legge.

Le violazioni di cui al comma precedente, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono punite con la prigionia di quarto grado.

CAPITOLO IV ACQUISTO E DETENZIONE DI ARMI, MUNIZIONI E POLVERI

Art. 23

Porto d'Armi e il Nulla Osta

La Gendarmeria rilascia il Porto d'Armi o il Nulla Osta all'acquisto, previo accertamento dei requisiti richiesti in capo al richiedente. Il Porto d'Armi o il Nulla Osta abilitano all'acquisto di armi, munizioni e loro parti e di fuochi d'artificio di Categoria 3.

È vietato vendere o cedere armi a soggetti che non siano muniti di Porto d'Armi o Nulla Osta.

Il Porto d'armi è rilasciato per il solo uso sportivo o venatorio previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 24 e abilita, oltre all'acquisto, anche al trasporto delle armi legalmente detenute e al porto delle stesse solo per uso sportivo o venatorio.

Il Porto d'armi ha validità di 6 anni. Il rinnovo avviene previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1 lettere b), c), d), del successivo articolo 24.

Nel caso si richieda il Porto d'Armi o il Nulla Osta escludendo esplicitamente l'utilizzo dello stesso ai fini di esercitare l'attività sportiva o venatoria, quindi principalmente lo si richieda solo ai fini di acquisto e detenzione delle armi, il possesso del requisito di cui al punto d) del successivo articolo 24, può essere limitato anche alla sola idoneità psichica.

La validità del Porto d'Armi ai fini dell'uso dell'arma, è subordinato al pagamento annuale della tassa relativa al tesseramento alle rispettive Federazioni di appartenenza.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di secondo grado o con l'arresto di secondo grado.

Art. 24

Requisiti per il Porto d'Armi e Nulla Osta

- Il Porto d'Armi o il Nulla Osta è rilasciato a chi ha il possesso dei seguenti requisiti:
- a) aver compiuto i 18 anni d'età;
- b) essere residente nel territorio della Repubblica di San Marino;
- c) non aver riportato condanne penali, superiori ad anni 1 di reclusione, per i reati in materia di armi, contro l'autorità, contro la persona, in materia di ordine pubblico, uso di sostanze stupefacenti, ubriachezza;
- d) idoneità psicofisica certificata dalla Direzione del Servizio di Medicina Generale conformemente ai criteri di cui all'Allegato A della presente legge.

Per il porto d'armi ad uso sportivo inoltre è richiesto di essere in possesso di "Certificato Tecnico di Maneggio Armi" rilasciato dalla Federazione Tiro a volo o Tiro a segno.

Per il porto d'armi ad uso venatorio oltre quanto stabilito alle lettere a), b), c), e d), è richiesto il certificato di idoneità all'esercizio venatorio di cui all'art. 9 della Legge n. 18/1979 e successive modifiche.

Il Certificato Tecnico di maneggio armi e il Certificato di idoneità all'esercizio venatorio, vengono rilasciati ad esito di una prova di esame, teorica e pratica, in cui il candidato dovrà dar prova di

conoscere i principali argomenti in materia di armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce, norme di legge in materia, norme di sicurezza di maneggio, custodia, trasporto, utilizzo delle armi da fuoco.

È membro delle rispettive commissioni d'esame per il rilascio Certificato Tecnico di maneggio armi e il Certificato di idoneità all'esercizio venatorio un Gendarme appositamente delegato dell'Ufficio Armi della Gendarmeria.

Art. 25 Diniego e revoca del Porto d'Armi

La Gendarmeria con provvedimento motivato può negare, sospendere, revocare la concessione delle autorizzazioni di polizia di cui all'articolo 23 nei riguardi di soggetti nei quali venissero a mancare in tutto od in parte i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 24 e disporre il sequestro delle armi o munizioni.

L'arma sequestrata, pur rimanendo in custodia presso la gendarmeria, può essere venduta dal soggetto che ha subito il provvedimento di sequestro, ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'acquisto. Trascorsi 30 giorni dall'avvenuto sequestro senza che il titolare dell'arma sequestrata abbia proceduto alla vendita della medesima, si procede alla confisca dell'arma, eventualmente effettuando gli interventi per disattivarla o depotenziarla, e alla distruzione della stessa. I costi sostenuti per la disattivazione, il depotenziamento e la distruzione sono a carico di colui che ha subito la confisca dell'arma.

Art. 26 Residenti

Il residente nella Repubblica di San Marino che a qualsiasi titolo intenda acquistare, detenere, cedere, portare, trasportare armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce deve munirsi di apposito Nulla Osta o di Porto d'Armi rilasciato dalla Gendarmeria.

Art. 27 Non residenti

Il non residente nel territorio della Repubblica di San Marino che intenda acquistare armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce deve munirsi di Nulla Osta, od analogo titolo, rilasciato dall'Autorità dello Stato di residenza riconosciuto dalla Repubblica di San Marino, dal quale risulti che esso sia legittimato all'acquisto ed un documento d'identità in corso di validità. Il nulla osta o analogo titolo, se prodotto in lingua straniera, deve essere accompagnato da copia tradotta in lingua italiana con asseverazione.

Il titolare di licenza di cui al successivo articolo 38, deve richiedere il nulla osta all'Ufficio Armi della Gendarmeria prima di procedere alla vendita delle armi corte

Per i residenti in Italia, l'acquisto e la movimentazioni di armi, munizioni polveri per il caricamento di cartucce, articoli pirotecnici verrà disciplinato con apposito Decreto Delegato conformemente ad intese tecniche siglate in materia tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino.

Art. 28 Limiti quantitativi armi

Ogni soggetto maggiore degli anni 18 residente nel territorio della Repubblica di San Marino, in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere il numero massimo di venti armi da fuoco. Oltre tale limite deve essere richiesta apposita autorizzazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria che, previa verifica dei luoghi di custodia e dei sistemi si sicurezza e di antintrusione, può concederla. Le armi detenute dovranno essere custodite con la massima diligenza nel luogo indicato in denuncia, che offra adeguate garanzie di sicurezza e non accessibili a minori degli anni 18, estranei, persone incapaci o inesperte nel maneggio delle stesse.

Non è imposto alcun limite alla detenzione delle cartucce caricate a pallini.

Art. 29

Limiti quantitativi munizioni

Il residente nella Repubblica di San Marino in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta, rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere fino ad un massimo di 1.500 cartucce e 5 Kg di polvere da sparo.

Per i titolari di Porto d'Armi ad uso venatorio, il numero massimo di cartucce detenibile è esteso a 3.000.

I tiratori sportivi, che svolgono attività agonistica, possono chiedere l'estensione del numero di cartucce da 1.500 a 3.000 producendo relativa istanza, vistata dalla federazione sportiva d'appartenenza, al Comando Gendarmeria Ufficio Armi. La durata dell'autorizzazione è annuale.

Non è imposto alcun limite alla detenzione di cartucce caricate a pallini.

Art. 30

Società di tiro sportivo

Le società, le federazioni e le associazioni di tiro sportivo, legalmente riconosciute, possono detenere armi e munizioni eccedenti i limiti indicati dai precedenti articoli 28 e 29. Le armi e le munizioni devono essere registrate su appositi registri conformi alle disposizioni di cui ai successivi articoli 41 e 42.

Le munizioni possono essere vendute ai tiratori associati, previa registrazione, per l'impiego nelle attività sportive proprie della società e non possono essere portate fuori dall'impianto di tiro. É concesso portare fuori dall'impianto di tiro le munizioni solo nel caso di manifestazioni sportive, programmate, che si svolgono presso altra sede avendo previamente effettuato apposita comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria.

Art. 31

Regime sanzionatorio

La detenzione di armi e munizioni oltre i limiti di cui agli articoli 28 e 29 in difetto delle prescritte autorizzazioni è punita con la prigionia o la multa a giorni di secondo grado.

Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi di cui all'articolo 28, le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo articolo giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto di terzo grado o la multa da euro 500,00 a euro 1000,00.

La mancata tenuta dei registri di cui al comma 1 del precedente articolo 30 è punita con le sanzioni previste dall'articolo 40.

Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 in caso di violazione del divieto previsto al comma 2 del precedente articolo 30.

Art. 32

Raccolta e collezione armi da guerra

Per i singoli soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, non sono detenibili le armi collettive o di squadra o di reparto, le parti di esse ed i loro accessori, pertanto possono essere cedute ad associazioni od enti pubblici o privati d'interesse storico o culturale legittimati alla raccolta di predette armi o, in alternativa, versate alla Gendarmeria. Delle armi collettive o di squadra o di reparto non può essere detenuto il relativo munizionamento.

Le armi da guerra detenute in collezione non possono essere cedute per atto tra vivi se non ad altra persona giuridica o fisica, avente licenza di collezione di armi

Non possono essere detenute in collezione più armi perfettamente uguali che non si discostino una dall'altra per alcun particolare.

Le armi installate su veicoli da guerra devono essere disattivate e presentare la relativa certificazione rilasciata da un armaiolo qualificato.

Non possono essere detenute in collezione le bombe, le mine, proiettili d'artiglieria, qualsiasi altro congegno esplodente o artifizio che contenga parti esplosive attive.

Il rilascio della Licenza di Collezione di armi da Guerra è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio del Nulla Osta o Porto d'Armi di cui al precedente articolo 24 e all'osservanza delle prescrizioni di sicurezza impartite dalla Gendarmeria riguardanti l'idoneità dei locali ed i modi di custodia.

Chiunque all'entrata in vigore della presente legge avesse raccolto armi da guerra, parti di esse, accessori, d'interesse storico e prodotte anteriormente al 1945, può detenerle richiedendo alla Gendarmeria la licenza di Collezione di Armi da Guerra.

Chiunque viola i divieti o non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la prigionia o la multa a giorni di terzo grado ed il sequestro delle armi. Le armi sequestrate saranno destinate ai musei di stato.

Art. 33

Raccolta armi da guerra nei musei

I legali rappresentanti di musei, associazioni, enti pubblici o privati in cui sono raccolte e conservate armi da guerra, parti di esse, munizioni da guerra, collezioni di armi da fuoco di particolare interesse storico od artistico, hanno l'obbligo di redigere su apposito registro, vidimato dall'Ufficio Armi della Gendarmeria, l'inventario di quanto custodito. Debbono altresì aggiornare puntualmente il registro che dovrà essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria.

CAPITOLO V **OBBLIGO DI DENUNCIA**

Art. 34

Acquisto, cessione, introduzione di arma da fuoco

Chiunque, a qualsiasi titolo, acquista, riceve, cede o introduce nel territorio della Repubblica di San Marino un'arma da fuoco, deve denunciarla presso il Comando Gendarmeria entro 3 giorni dall'acquisto, ricezione, cessione o introduzione dell'arma.

Nel caso di cessione per causa di morte il limite temporale stabilito è di giorni 30. Lo stesso obbligo è esteso alle munizioni ed alle polveri per il caricamento di cartucce, con esclusione delle cartucce da caccia o tiro sportivo caricate a pallini.

Nel caso di acquisto presso armerie ubicate nel territorio della Repubblica le formalità, relative alla denuncia presso l'autorità sono svolte dall'armaiolo.

Nella denuncia devono essere indicati il modello, marca, calibro, numero di matricola dell'arma, i dati identificativi del precedente proprietario, il luogo ove l'arma sarà detenuta e custodita. L'obbligo della denuncia è esteso anche alle parti di arma da fuoco su cui sono presenti i contrassegni di marcatura, munizioni, polveri per il caricamento delle cartucce.

Il residente nella Repubblica di San Marino può cedere armi solo a persona legittimata all'acquisto e detenzione, pertanto munita di Nulla Osta o Porto d'Armi in corso di validità. Il cedente deve compilare una "Dichiarazione di cessione armi", da allegare alla denuncia, nella quale dovranno essere indicati il modello, marca, calibro, numero di matricola dell'arma e i dati del Porto d'Armi o Nulla Osta del ricevente.

La denuncia di detenzione di cui al comma 1, deve essere ripresentata nel caso di trasferimento di armi dal luogo di detenzione ad altro luogo.

Previa espressa autorizzazione dell'Ufficio armi della Gendarmeria, le armi legalmente acquistate, ricevute o detenute possono essere affidate per la custodia ad agenzie, istituti od enti di sicurezza aventi idonee strutture di accantonamento, i cui requisiti oggettivi siano almeno corrispondenti a quanto stabilito dall'articolo 46 della presente legge.

Chiunque introduce, riceve o acquista armi, munizioni o polveri senza denunciarle all'autorità nei limiti di cui al comma 1, è punito con l'arresto di terzo grado o con la multa da euro 250,00 a euro 1.000,00.

Si applica la stessa sanzione a chiunque detiene, a qualsiasi titolo, armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità e a chiunque omette la dichiarazione di cessione armi di cui al comma 5.

Art. 35

Furto e smarrimento

Chiunque detiene armi, munizioni, polveri o esplosivi ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Gendarmeria lo smarrimento, il furto, la sottrazione di esse o di parti delle stesse.

Nell'impossibilità di presentare denuncia deve immediatamente ,a mezzo telefono o fax, darne avviso alla Gendarmeria e presentarsi per la relativa verbalizzazione entro i tre giorni successivi.

La mancata denuncia o il mancato avviso sono puniti con la multa a giorni di terzo grado.

Art. 36 Rinvenimento

Chiunque rinviene un'arma o parti di essa, munizioni, polveri, esplosivi deve darne immediata comunicazione alla Gendarmeria e se ne è venuto in possesso consegnarla nella circostanza, pena l'arresto o la multa a giorni di terzo grado.

Art. 37

Comodato di armi

È ammesso il comodato di armi da fuoco, legalmente detenute, per uso caccia o sportivo purché il ricevente sia soggetto legittimato a norma dell'articolo 23 della presente legge fatto salvo l'obbligo di denuncia alla Gendarmeria entro due giorni dell'avvenuta ricezione dell'arma in comodato.

Se il comodato di armi avviene nell'ambito di impianti di tiro sportivo, di federazioni ed associazioni legalmente riconosciute, a favore di loro iscritti, è ritenuta sufficiente l'annotazione nell'apposito registro.

CAPITOLO VI

ESERCIZIO PROFESSIONALE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE NEL SETTORE DELLE ARMI, MUNIZIONI, POLVERI E STRUMENTI DI AUTODIFESA

Art. 38 Armerie

Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l'attività professionale del commercio al dettaglio delle armi da fuoco e da sparo, parti di esse, munizioni, polveri per il caricamento delle cartucce, armi bianche, strumenti da gioco tipo paintball che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, articoli pirotecnici di categoria 1, 2; 3, 4; T1, T2 e P1, P2 di cui all'articolo 59, strumenti di autodifesa, noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad apertura a molla meglio denominata "apertura a scatto", shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "dissuasori elettronici", bombolette OC spray antiaggressione, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre:

- a) non aver riportato condanne penali, nella Repubblica di San Marino o all'Estero, superiori ad anni 1 di reclusione, per i reati in materia di armi, contro l'autorità, contro la persona, in materia di ordine pubblico, uso di sostanze stupefacenti, ubriachezza;
- b) avere il certificato di buona condotta;
- c) avere il certificato di idoneità psichica rilasciato dalla Direzione del Servizio di Medicina Generale;
- d) aver conseguito il certificato di capacità tecnica armaiolo di cui al successivo articolo 56.

Nel caso di persona giuridica i predetti requisiti di cui ai superiori punti a), b), e c), devono essere posseduti dai soci, dai dipendenti della società e dall'amministratore.

Comunque chiunque a qualsiasi titolo presta la propria attività come addetto alle vendite presso l'armeria deve essere in possesso del requisito di cui al punto d) del precedente comma 1.

Il rilascio della licenza è condizionato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al successivo articolo 39.

Art. 39

Idoneità dei locali destinati alla vendita

I locali dove avviene l'esercizio dell'attività di vendita di armi di cui al precedente articolo 38 devono possedere i seguenti requisiti oggettivi:

- a) vetri esterni antisfondamento;
- b) espositori e vetrine interne del tipo antisfondamento e chiuse a chiave;
- c) le polveri per il caricamento delle cartucce devono essere custodite fuori dalla portata di eventuali avventori o persone non autorizzate;
- d) idoneo sistema antincendio;
- e) sistema d'allarme interno antintrusione collegato con istituto di vigilanza e/o Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento;
- f) idoneo impianto elettrico del tipo antideflagrante nei locali di stoccaggio di polveri sfuse;
- g) collegamento con il server della Gendarmeria per la registrazione telematica su Archivio computerizzato centrale.

Le caratteristiche tecniche dei punti a), b), d) e f) del precedente comma sono definite con apposito Decreto Delegato.

Art. 40

Formalità di vendita

Tutte le armi da fuoco, le armi da sparo di limitata potenza, le munizioni, le polveri per il caricamento delle cartucce, i fuochi d'artificio delle categorie 3, T1, P1 devono essere venduti con identificazione del compratore e registrazione dell'operazione in appositi registri.

Per i fuochi di artificio di categoria 2 è richiesto il solo obbligo di identificazione del compratore.

Prima di effettuare la vendita di armi corte, l'armaiolo deve chiedere il nulla osta all'Ufficio Armi della Gendarmeria.

I registri devono essere conformi a quanto disposto dai successivi articoli 41 e 42.

L'obbligatorietà della identificazione è estesa a tutti quegli articoli in cui ricorre l'obbligo della "vendita riservata a maggiori degli anni 18", di cui agli articoli 13 e 15 e che non presentano segni distintivi di marcatura.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non osserva le disposizioni di legge relative all'obbligo di identificazione e registrazione, è punito con la prigionia o la multa a giorni di secondo grado

Art. 41

Registro armi

I titolari di licenze di cui al precedente articolo 38 sono tenuti a istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro nel quale devono essere annotate tutte le armi da fuoco, in entrata ed in uscita, in particolare:

- a) tipo dell'arma;
- b) marca e modello;

- c) calibro;
- d) numero di matricola;
- e) nomi ed indirizzi del fornitore e dell'acquirente;
- f) estremi del titolo d'acquisto;
- g) data ed ora delle operazioni.

Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dalla Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato all'Ufficio Armi della Gendarmeria.

Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro deve essere comunicata, in via telematica, all'Archivio Computerizzato Centrale della Gendarmeria, il movimento delle armi da fuoco in entrata ed in uscita.

Art. 42

Registro munizioni

I titolari di licenze di cui al precedente articolo 38 sono tenuti ad istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro, nel quale devono essere annotate tutte le munizioni e le polveri per il caricamento di cartucce, in entrata ed in uscita, in particolare:

- a) tipo della munizione;
- b) marca e modello;
- c) calibro;
- d) quantità;
- e) nomi ed indirizzi del fornitore e dell'acquirente;
- f) estremi del titolo d'acquisto;
- g. data ed ora delle operazioni.

Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dall'Ufficio Armi della Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato alla Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.

Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro, l'armaiolo deve comunicare, in via telematica, all'Archivio Computerizzato Centrale, il movimento munizioni e polveri in entrata ed in uscita.

Le cartucce caricate a pallini, destinate all'uso sportivo e venatorio, sono escluse dall'obbligo della registrazione.

Art. 43

Archivio computerizzato centrale

È istituito presso il Comando della Gendarmeria l'Archivio Computerizzato Centrale. In tale Archivio devono essere registrate e conservate, per 50 anni, i dati di cui ai precedenti articoli 41 e 42 della presente legge.

Art. 44

Armerie leggere

Chiunque, persona fisica o giuridica, intende esercitare l'attività professionale del commercio di armi da sparo e strumenti da gioco che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule, bombolette

OC spray antiaggressione, archi e balestre, armi a salve e il relativo munizionamento, riproduzioni inerti di armi da fuoco, strumenti da punta e da taglio, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre possedere i requisiti di cui al precedente articolo 38.

È vietata la vendita di noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica altresì denominati "dissuasori elettronici".

Oltre a quanto specificato è vietata la vendita di qualsiasi altro tipo di arma o oggetto da difesa o atto ad offendere la persona, comprese le munizioni, polveri da sparo e fuochi d'artificio.

Il rilascio della licenza è subordinato al possesso dei requisiti di idoneità dei locali di cui al successivo articolo 46.

Art. 45 Idoneità dei locali

I locali dove avviene l'esercizio dell'attività di vendita di armi e strumenti, di cui al precedente articolo 46, devono possedere i seguenti requisiti oggettivi:

- a) vetri e vetrine esterne antisfondamento;
- b) gli strumenti da punta e da taglio dovranno essere custoditi in espositori e vetrine interne chiuse a chiave
- c) l'eventuale vendita di altri articoli non attinenti le armi e gli strumenti di cui sopra deve avvenire in diverso reparto;
- d) sistema d'allarme interno antintrusione collegato con istituto di vigilanza e/o Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento.

Le caratteristiche tecniche del punto a) del precedente comma sono definite con apposito Decreto Delegato di cui al precedentre articolo 39.

Art. 46 Registro di vendita

Gli esercenti la vendita delle armi e strumenti di cui al precedente articolo 44 sono tenuti ad istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro nel quale devono essere annotate tutte le armi da sparo e gli strumenti da gioco con energia superiore a 0,99 Joule, in entrata ed in uscita, in particolare:

- a. tipo dell'arma di ridotta potenzialità o strumento da gioco;
- b. marca e modello;
- c. eventuale calibro;
- d. eventuali contrassegni identificativi;
- e. generalità ed indirizzo dell'acquirente;
- f. estremi del documento d'identità esibito;
- g. data ed ora dell'operazione.

Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dall'Ufficio Armi della Gendarmeria.

Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato all'Ufficio Armi della Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.

Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro, l'armaiolo deve comunicare in via telematica, all'Archivio Computerizzato Centrale, il movimento delle armi da sparo di ridotta potenzialità o strumenti da gioco in entrata ed in uscita.

Art. 47

Vendita ambulante

È vietata la vendita ambulante di armi da fuoco, strumenti di autodifesa, armi da sparo di limitata potenza ad esclusione di quelle con energia non superiore a 1 Joule, oggetti e strumenti atti ad offendere di cui all'articolo 13 comma 3 della presente legge.

Art. 48

Vendita on line

Le armi da fuoco, le munizioni e le polveri, i paintball e tutti quegli articoli la cui vendita è riservata a maggiori degli anni 18, con esclusione degli strumenti da gioco quai gli air soft gun che sviluppano una energia non superiore a 1 joule, non possono essere vendute con metodo on line.

CAPITOLO VIII COMMERCIO ALL'INGROSSO, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Art. 49

Commercio all'ingrosso e importazione ed esportazione

Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l'attività professionale del commercio all'ingrosso o della importazione od esportazione, a fini commerciali, delle armi bianche, degli articoli pirotecnici, degli strumenti di autodifesa, delle noccoliere, degli sfollagente, delle mazze ferrate, dei manfrusti, dei coltelli ad apertura a molla meglio denominata "apertura a *scatto*", degli shuriken, dei bastoni animati, dei dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "dissuasori elettronici", delle bombolette OC spray antiaggressione, delle armi da sparo e strumenti giocattolo che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule, tipo *paintball* che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, di archi e delle balestre, delle armi a salve, delle riproduzioni inerti di armi da fuoco, degli strumenti da punta e da taglio, necessita di apposita licenza rilasciata secondo le disposizioni in materia vigenti.

I requisiti soggettivi richiesti sono gli stessi di cui al precedente articolo 38.

Sono vietati il commercio all'ingrosso, l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco, polveri e munizioni.

Avendo la disponibilità dei materiali di cui al precedente comma 1, i locali dove avviene l'esercizio dell'attività devono avere:

- a) vetri antisfondamento;
- b) un sistema d'allarme interno antintrusione collegato con istituto di vigilanza e/o Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento.

Le caratteristiche tecniche del punto a) del precedente comma sono definite con apposito Decreto Delegato di cui al precedentre articolo 39.

Nel caso di disponibilità di materiali esplodenti i requisiti oggettivi dei luoghi di deposito vengono definiti dalla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.

Tracciabilità delle armi

I titolari della licenza di cui al precedente articolo 49 sono tenuti a istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro nel quale devono essere annotate in modo dettagliato le operazioni effettuate, in particolare:

- a) paese di provenienza dei materiali;
- b) nome ed indirizzo del produttore o fornitore;
- c) tipo dei materiali;
- d) quantità;
- e) marca e modello;
- f) calibro nel caso di armi da sparo;
- g) eventuali numeri di lotto;
- h) numero di matricola o altro tipo di marcatura;
- i) data dell'operazione;
- j) persona fisica o giuridica a cui sono cedute.

Altresì deve essere annotato qualsiasi altro dato richiesto dalla normativa sammarinese in fatto di commercio con paesi UE ed extra UE.

.

Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dall'Ufficio Armi della Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato all'Ufficio Armi Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.

Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro deve essere data comunicazione in via telematica, all'Archivio Computerizzato Centrale, il movimento armi in entrata ed in uscita.

CAPITOLO VII COMMISSIONE TECNICA ARMI ED ESPLOSIVI

Art. 51

Composizione

È istituita la commissione tecnica armi ed esplosivi composta dal Comandante del Corpo della Gendarmeria o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, da un rappresentante nominato dalle associazioni di categoria, dal Dirigente del Servizio Protezione Civile o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento di prevenzione o sicurezza sul lavoro o suo delegato. Presiede il comitato il Comandante della Gendarmeria. Se le circostanze lo richiedono, il comitato può di volta in volta nominare membri aggiunti, quali esperti di specifica competenza.

Art. 52 Compiti

La Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi esprime parere circa l'idoneità dei locali e luoghi dove si svolgono commercio, riparazione, demilitarizzazione, disattivazione, deposito di armi, esplosivi, polvere da sparo e polvere pirica.

Altresì svolge il ruolo di commissione d'esame per il rilascio della qualifica di armaiolo e di persona con conoscenze specialistiche in materia di articoli pirotecnici.

Certificato di capacità tecnica armaiolo

Chiunque intenda conseguire la qualifica di armaiolo deve munirsi di apposito certificato che attesti di aver frequentato il corso di formazione per l'accertamento della capacità tecnica in materia di armi, munizioni, polveri e articoli pirotecnici e superato l'esame finale.

I corsi sono organizzati dal Centro di Formazione Professionale tenuto conto del tipo specifico di attività che si andrà a svolgere.

Al termine dei corsi la Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi effettua l'esame di idoneità del candidato a svolgere la mansione tecnica richiesta.

CAPITOLO IX ARTICOLI PIROTECNICI

Art. 54

Definizioni di articoli pirotecnici

Ai fini della presente legge si intende per:

- a) articolo pirotecnico qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche autosostenute;
- b) fuoco d'artificio un articolo pirotecnico la cui destinazione è lo svago;
- c) articoli pirotecnici teatrali sono quegli articoli pirotecnici per uso scenico e che possono essere usati in interni o all'aperto;
- d) articoli pirotecnici per veicoli sono componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti una certa quantità di sostanza pirotecnica destinata all'attivazione degli stessi;
- e) QEN, quantità equivalente netta, quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformità rilasciato dal competente organismo notificato.

Art. 55

Definizioni dei soggetti

Ai fini della presente legge si definiscono i seguenti soggetti:

- a) *importatore*, persona fisica o giuridica in possesso della rispettiva licenza che provvede alla prima immissione sul mercato di un articolo pirotecnico prodotto in paese estero;
- b) *distributore*, persona fisica o giuridica che nell'ambito della catena di fornitura mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
- c) persona con conoscenze specialistiche, persona che ha conseguito, in base alla normativa vigente, la capacità tecnica di utilizzare e manipolare fuochi d'artificio di categoria 4, articoli teatrali di categoria T2 e altri articoli pirotecnici di categoria P2, così come definiti dal successivo articolo 56.

Art. 56

Classificazione articoli pirotecnici

La classificazione degli articoli pirotecnici è conforme alla normativa in materia prevista dall'Unione Europea, di cui all'Allegato B della presente legge, pertanto le categorie di riferimento sono le seguenti:

a) fuochi d'artificio:

categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso ed un livello di rumorosità trascurabile, la cui destinazione è l'utilizzo in spazi confinati o all'interno di locali;

categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale basso, basso livello di rumorosità, la cui destinazione è l'utilizzo in spazi aperti, confinati, al di fuori di locali;

categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio ed un livello di rumorosità non nocivo alla salute, la cui destinazione è l'utilizzo in grandi spazi aperti, al di fuori di locali;

categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato il cui uso è riservato a "persone con conoscenze specialistiche" di cui alla lettera c) dell'articolo 59 della presente legge ed il cui livello di rumorosità non è nocivo alla salute;

b) articoli pirotecnici teatrali:

categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico il cui uso è riservato a "persone con conoscenze specialistiche";

c) altri articoli pirotecnici:

categoria P1: articoli pirotecnici diversi da quelli indicati alle precedenti lettere a), b), che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria P2: articoli pirotecnici diversi da quelli indicati alle precedenti lettere a), b), il cui uso è riservato esclusivamente a "persone con conoscenze specialistiche".

Art. 57 Tecnico pirotecnico

L'utilizzo, a qualsiasi titolo, dei seguenti articoli pirotecnici: fuochi d'artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2, altri articoli pirotecnici di categoria P2, è riservato esclusivamente a persone che abbiano superato il prescritto corso di formazione in materia di pirotecnia organizzato dal Centro di Formazione Professionale con esame finale davanti alla Commissione Tecnica Armi.

Art. 58 Limiti di vendita

Gli articoli pirotecnici non sono venduti né messi a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti d'età:

- a) fuochi d'artificio:
 - categoria 1: 14 anni;
 - categoria 2: 18 anni, previa esibizione di un valido documento d'identità;
 - categoria 3: 18 anni, previa esibizione di Nulla Osta o Porto d'Armi e registrazione della vendita;
- b) altri articoli pirotecnici e articoli pirotecnici teatrali:
 - categorie T1 e P1: 18 anni, previa esibizione di un valido documento d'identità;

Gli importatori ed i distributori vendono o mettono a disposizione i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche:

- a) ufochi d'artificio di categoria 4;
- b) altri articoli pirotecnici di categoria P2 e articoli pirotecnici teatrali di categoria T2.

Chiunque vende o cede fuochi artificiali o altri articoli pirotecnici ai minori degli anni 14, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o la multa a giorni di quarto grado; se i fuochi d'artificio rientrano nella categoria 1 si applica la prigionia o la multa a giorni di primo grado.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque vende o cede fuochi artificiali della categoria 2 ai minori di anni 18 in violazione dell'obbligo di identificazione oppure della categoria 3 ed articoli pirotecnici delle categorie T1e P1 ai minori di anni 18 in violazione dell'obbligo di identificazione e registrazione di cui all'articolo 40 della presente legge, è punito con le sanzioni di cui al medesimo articolo 40 aumentate di un grado.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque vende o cede fuochi d'artificio della categoria 4 ed articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persona priva dell'abilitazione di cui all'articolo 57 della presente legge, è punito con la prigionia o la multa a giorni di quarto grado.

La vendita al dettaglio di articoli pirotecnici deve essere limitata al periodo dell'anno cha va dal 1° dicembre al 6 gennaio e dal 1° agosto al 31 agosto. La violazione di tale prescrizione comporta la comminazione di una sanzione amministrativa dai 100 €ai 5.000 €

Art. 59

Obblighi dell'importatore e del distributore

È fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino il marchio CE del tipo e siano accompagnati dai documenti richiesti.

Art. 60

Conformità CE del tipo

Ai sensi della presente legge è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli pirotecnici privi della marcatura CE del tipo.

Le violazioni di cui al comma precedente, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono punite con la prigionia o la multa si secondo grado.

Art. 61

Sorveglianza del mercato

La Gendarmeria con il concorso del Servizio della Protezione Civile espleta tutti quei controlli e quelle attività intese a verificare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato solo se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati e non rappresentino un pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

La Gendarmeria attua la sorveglianza del mercato mediante l'attuazione di misure destinate a:

- a) effettuare controlli ed ispezioni periodiche all'ingresso del territorio della Repubblica, nei luoghi di deposito, vendita degli articoli pirotecnici;
- b) prelevare campioni di articoli pirotecnici per sottoporli a prove, analisi volte ad accertare la sicurezza;
- c) ritirare dal mercato e vietare l'immissione di quegli articoli pirotecnici che, se pur conformi alle prescrizioni di legge, a seguito di accertamenti esperiti, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;

Eventuali costi sostenuti per l'alienazione degli articoli pirotecnici ritirati dal mercato di cui alla precedente lettera c), sono da imputarsi a carico dell'importatori o del distributoriche li ha immessi sul mercato.

Art. 62

Esplosivi per impieghi civili ad esclusione delle polveri destinate alla ricarica delle cartucce per armi da fuoco

È vietato il commercio, la detenzione e il trasporto di esplosivi per uso civile fatta salva l'ipotesi di singole operazioni preventivamente autorizzate dalla Gendarmeria sentito il parere della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio.

Sono escluse dall'applicazione del presente comma le polveri destinate alla ricarica delle cartucce per armi da fuoco.

Con la preventiva autorizzazione della Gendarmeria, sentito il parere della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, possono essere concesse particolari autorizzazioni alla detenzione di campionature di esplosivi per i fini di ricerca, sviluppo, studio, e similari, secondo le prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica Armi ed Esplosivi.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o la multa a giorni di secondo grado.

Art. 63

Produzione di armi, diesplosivie di articoli pirotecnici

È vietata la fabbricazione di armi, di esplosivi e di articoli pirotecnici.

Il presente articolo è modificabile con Decreto Delegato il quale dovrà comunque prevedere le disposizioni tecniche relative alle modalità di produzione tali da tutelare la sicurezza e la salute pubblica.

Art. 64

Attività professionale di riparazione, disattivazione e demilitarizzazione di armi

L'esercizio dell'attività professionale di riparazione, disattivazione e demilitarizzazione di armi verrà disciplinata con apposito Decreto Delegato.

Art. 67

Norme transitorie

Coloro che al momento di entrata in vigore della presente legge siano titolari di licenza avente ad oggetto l'attività di cui agli articoli 38, 45 e 50 da più di 10 anni sono esentati dall'effettuare il corso di armaiolo.

Possono effettuare intermediazione commerciale nel settore delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e degli articoli pirici esclusivamente gli operatori economici che nel proprio oggetto di licenza e/o oggetto sociale abbiano esplicitato tale settore.

Il rilascio di licenze nel settore disciplinato dalla presente legge, è oggetto di nulla osta preventivo da parte del Congresso di Stato.

Norme abrogate

Sono abrogati:

- a) la Legge 13 marzo 1991 n. 40 e successive modifiche;
- b) il Decreto Legge 16 novembre 2011 n.180;
- c) il Decreto Delegato 20 settembre 2006 n.98;
- d) la Legge 29 aprile 1997 n.45;
- e) Decreto 14 settembre 1992 n. 71.

Art. 69

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

IL SEGRETARIO DI STATO Marco Arzilli

ALLEGATO A

Art. 1

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto D'ARMI AD USO SPORTIVO O ad uso venatorio sono i seguenti:

- 1) Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di entrambe. Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.
- 2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente. Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneità è limitata all'esercizio della caccia in appostamento.
- 3) Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.
- 4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.
- 5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

Art. 2

L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dalla Direzione del Servizio Medicina Legale.

ALLEGATO B

La normativa di riferimento dell'Unione Europea concernente la classificazione degli articoli pirotecnici è l'articolo 3 della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, che recita:

Articolo 3 Classificazione

1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 10 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9.

La classificazione in categorie è la seguente:

a) fuochi d'artificio:

categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

categoria 4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

b) articoli pirotecnici teatrali:

categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

c) altri articoli pirotecnici:

categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;

categoria P2: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.